



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 2658 del 26/11/2025

OGGETTO: IMPIANTI A FUNE DI COMPETENZA PROVINCIALE. D.P.R. 11 LUGLIO 1980 N. 753, L.R. 2 OTTOBRE 1998 N. 30, L.R. 10 GENNAIO 1995 N.1. FUNIVIA BIFUNE A VA E VIENI LB02 "PASSO DEL LUPO-PIANCAVALLARO" (1550-1880). VOLTURA DELLA CONCESSIONE A CONSORZIO STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE. .

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 detta *“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”* compresi gli impianti a fune.

La L.R. 2 ottobre 1998 n. 30 *“Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale”* delega alla Provincia le competenze amministrative in materia di impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, al D.M.15 marzo 1982 n. 706 ed al D.M. 04.08.1998 n. 400.

La L.R. 10 gennaio 1995 n. 1 *“Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata per la neve”* detta norme in merito alla disciplina degli impianti di trasporto a fune in particolare la gestione degli stessi.

L'articolo 11 della L.R. n. 1/1995 sopra citata dispone che: *“1. L'Ente concedente può disporre il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi dell'originario concessionario da parte del nuovo richiedente.”*

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 121 del 22/12/1975 accordava al Comune di Sestola, concessionario ed azienda esercente, la concessione per la costruzione e l'esercizio della funivia bifune a va e vieni LB02 *“Passo del Lupo-Pian Cavallaro”* (1550-1880) come pure l'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

In data 16/05/1980 veniva rilasciato, in sanatoria, l'atto di concessione per la costruzione e l'esercizio della Funivia di cui all'oggetto in servizio pubblico per il trasporto di persone, essendo l'impianto aperto al pubblico esercizio dal 03/12/1965.

Con Atto Dirigenziale n. 545 del 03/05/2007 la Provincia di Modena rinnovava al Comune di Sestola la concessione per ulteriori anni 18 (diciotto), mesi 6 (sei) e giorni 17 (diciassette) fino al 03.12.2025 che coincide con la scadenza della vita tecnica dell'impianto.

L'impianto di cui sopra è di proprietà del Comune di Sestola ed è ubicato nel territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola, con stazione di partenza in Comune di Sestola.

Con nota del 25/11/2025 ricevuta ed assunta agli atti il medesimo giorno al prot. n. 40808/11-09/3 il Comune di Sestola ed il Consorzio Stazione Invernale del Cimone richiedevano la voltura della concessione a favore del Consorzio Stazione Invernale del Cimone.

Nell'istanza di voltura della Concessione si precisa inoltre:

- *con determinazione n. 285 del 04/11/2019 veniva affidata la concessione per gestione della Funivia in loc. Passo del Lupo;*
- *in data 01/07/2020, con contratto repertorio 270/2020, veniva firmato il contratto tra le parti per il servizio in oggetto di cui alla determinazione n. 285 del 04/11/2019 per l'impianto Funivia LB 02 "Passo del Lupo (1550)- Pian cavallaro (1880)";*
- *con Determinazione n. 179 del 03/06/2025 veniva stabilito di nominare il Consorzio Stazione Invernale del Cimone quale Ente Esercente dell'impianto in oggetto;*
- *in data 10/10/2025 veniva firmato patto aggiuntivo al contratto Rep 270/2020 tra il Comune di Sestola e il Consorzio Stazione Invernale del Cimone per definire quanto sopra;*
- *che il Consorzio Stazione Invernale del Cimone subentra a tutti gli effetti sia come concessionario sia come Ente Esercente , assumendosi tutti gli obblighi derivanti dalla concessione attualmente in capo al Comune di Sestola, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 1/1995.*

In seguito all'istruttoria effettuata non sussistono motivi ostativi per autorizzare la voltura della Concessione al Consorzio Stazione Invernale del Cimone inerente la funivia bifune a va e vieni LB02 "Passo del Lupo-Pian Cavallaro" (1550-1880).

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario amministrativo dell'U. O. Trasporti e Concessioni, del Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti della Provincia di Modena

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

DETERMINA

1) Di autorizzare, ai sensi della normativa citata in premessa, la voltura della Concessione, rilasciata al Comune di Sestola con Atto Dirigenziale n. 545 del 03/05/2007, al Consorzio Stazione Invernale del Cimone, P. IVA 00653720367, che subentra come concessionario ed azienda esercente della funivia bifune a va e vieni LB02 "Passo del Lupo-Pian Cavallaro" (1550-1880);

2) Di rendere noto che la scadenza della concessione rimane fissata al 03/12/2025;

3) Di confermare la concessione rilasciata con Atto Dirigenziale n. 545 del 03/05/2007 in ogni altra sua parte come pure il disciplinare allegato ad essa.

5) Di informare che:

- a) il concessionario/azienda esercente subentrante assume tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 1/1995;
 - b) in caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti nella concessione e dalle norme di legge, l'Ente concedente può sospendere, con provvedimento motivato, la concessione stessa ai sensi dell'art. 10 comma 1 L.R. 1/95;
 - c) dopo due violazioni degli obblighi di concessione l'ente concedente dichiara decaduta la concessione ai sensi dell'art. 10 comma 2 L.R. n. 1/95.
- 6) Di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

IMPUGNAZIONI

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)